


*Regolamento di
Polizia Mortuaria*



(Ultima versione approvata con deliberazione di C.C. n. 166 del 23/12/2011)

Disposizioni particolari:

gli artt. 30 e 53 nella forma approvata dal C.C., entrano in vigore solo alla stipula del nuovo contratto di servizio per lavori cimiteriali, che avverrà a conclusione del procedimento di scelta del contraente, mediante procedura ad evidenza pubblica. Fino ad allora rimangono valide, per detti articoli, le disposizioni del Regolamento in vigore fino alla data del 23/12/2011.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – Cimiteri

- Art. 5 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 6 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 7 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 8 - Piano regolatore

CAPO III - Inumazione e tumulazione

- Art. 9 - Inumazione
- Art. 10 - Cippo
- Art. 11 - Tumulazione
- Art. 12 - Deposito provvisorio

CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 13 - Esumazioni ordinarie
- Art. 14 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 15 - Esumazione straordinaria
- Art. 16 - Estumulazione
- Art. 17 – Inserimento resti
- Art. 18- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 19 - Raccolta delle ossa
- Art. 20 - Oggetti da recuperare
- Art. 21 – Disponibilità dei materiali

CAPO V - Cremazioni

- Art. **22** - Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

CAPO VI - Polizia dei cimiteri

- Art. **23** - Orario
- Art. **24** - Ingresso al cimitero
- Art. **25** - Comportamento del pubblico nel cimitero

- Art. 26 - Riti funebri
- Art. 27 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 28 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONE

CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 29 - Sepolture private
- Art. 30 - Durata delle concessioni
- Art. 31 - Modalità di concessione
- Art. 32 - Manutenzione

CAPO II - Cappelle private

- Art. 33 - Durata e modalità di concessione
- Art. 34 - Costruzione
- Art. 35 - Contratto di concessione aree e diritto d'uso
- Art. 36 - Manutenzione
- Art. 37 - Rinuncia-Decadenza-Revoca

CAPO III - Divisioni, subentri, rinunce

- Art. 38 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Art. 39 - Subentri a seguito di rinunce

CAPO IV - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 40 - Revoca
- Art. 41 - Decadenza
- Art. 42 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 43 - Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – Esecuzione e vigilanza

- Art. 44 - Lavori cimiteriali
- Art. 45 - Recinzione aree/ materiali di scavo
- Art. 46 - Vigilanza
- Art. 47 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - Disposizioni varie

- Art. 48 - Mappa
- Art. 49 - Annotazioni in mappa
- Art. 50 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 51 - Schedario dei defunti

Art. **52** - Scadenario delle concessioni

CAPO II - Norme transitorie/Disposizioni finali

Art. **53** - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. **54** - Cautele

Art. **55** - Concessioni pregresse

Art. **56** - Sepolture private per famiglie nei cimiteri

Art. **57** - Tipologia dei posti in funzione della determinazione delle tariffe

Art. **58** - Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, alle quali fa espresso rinvio per quanto in esso non rappresentato e disciplinato.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti dal Comune in economia o tramite concessione a terzi.
3. Sono previste le figure dei Responsabili dei servizi cimiteriali per le disposizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal presente regolamento.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito

Art. 4

Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - b) L'inumazione in campo comune
 - c) La cremazione
 - d) L'esumazione ordinaria.

La gratuità dei servizi di cui ai punti b), c) d) è prevista nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe come determinate con apposito atto ai sensi di legge.
3. Il Consiglio con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.L. 267 del 18/08/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale.

TITOLO II Cimiteri

CAPO I - CIMITERI

Art. 5

Disposizioni generali – Vigilanza

1. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 114 e 31 del D.L. n. 267 del 18/08/2000.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 6

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del nuovo cimitero comunale di Nugola è previsto un reparto speciale, individuato dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/90.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 7

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. In assenza di richiesta di altra destinazione, devono essere ricevute nel cimitero:
 - a) Le salme delle persone residenti al momento del decesso sia che siano morte sul territorio che fuori di esso (devono essere accolte nei vari cimiteri comunali);
 - b) Le salme delle persone non residenti al momento del decesso sia che siano morte sul territorio che fuori di esso (devono essere accolte nel cimitero intercomunale di Nugola Nuovo) a meno che non sia richiesta la sepoltura in uno degli altri cimiteri comunali in cui vi sia già sepolto parente entro il I° grado del defunto, coniuge e/o convivente;
 - c) Le salme delle persone non residenti al momento del decesso nel comune, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata (cappella) all'interno dei cimiteri comunali;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
 - e) I resti mortali delle persone sopraelencate;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone già concessionarie, nei cimiteri, di sepolture private, individuali o di famiglia.

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme delle persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 8

Piano regolatore

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art. 139 del D.L. 267 del 18/08/2000.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) tumulazioni individuali (loculi o colombari)
 - c) manufatti a sistema di tumulazione a due posti sovrapposti collocati a terra;
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune;
 - f) cinerario;
 - g) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
 - h) cappelle private
 - i) sacrario
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
6. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 9

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente nei casi di cui al precedente articolo 4 co. 1.
2. Le salme da inumare nei casi in cui sia necessaria la duplice cassa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90, dovranno essere contenute in una cassa di legno la quale a sua volta dovrà essere contenuta in una cassa di zinco debitamente sigillata. Al momento dell'inumazione dovrà essere tolta la cassa di zinco.
3. Gli spazi destinati ai campi di inumazione sono individuati esclusivamente nel nuovo cimitero comunale di Nugola ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 285/90; quelli presenti negli altri cimiteri andranno ad esaurimento e non più utilizzati dopo le esumazioni.

Art. 10

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, recante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. In alternativa può essere installato un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna.
3. Le installazioni dei cippi, delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 11

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, per quanto non previsto dal D.P.R. n. 285/90 potrà determinare la tipologia delle lapidi dei loculi e colombari e le dimensioni dei monumenti dei posti distinti a terra.

Art. 12

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo ovvero in un loculo messo temporaneamente a disposizione da un concessionario.
2. Il deposito provvisorio è comunque ammesso solo per il caso in cui si stia già perfezionata la concessione cimiteriale e vi sia stata temporanea indisponibilità del loculo.
3. Il computo della durata della concessione definitiva si effettua, nei casi sopra disciplinati, a decorrere dal giorno della tumulazione provvisoria.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché si inferiori a diciotto mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di trenta mesi.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. E' riservata al Comune la facoltà di destinare un determinato numero di loculi alle sepolture provvisorie ed in tale evenienza, nei casi di comprovata serietà dei motivi adottati dai richiedenti e di durata non superiore a dodici mesi della sepoltura provvisoria, l'utilizzo temporaneo potrà essere concesso a titolo gratuito.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 13

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con disposizione del Dirigente.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi cimiteriali, verificare se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'esumazione ordinaria dovranno essere avviate le procedure stabilite nell'art. 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/98.

Art. 14

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale ed a quello pretorio con sessanta giorni di anticipo.

Art. 15

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei casi e con le modalità di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 16

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dagli artt. 88 e 89 del D.P.R. 285/90.
4. In relazione alle necessità di spazio ed alla programmazione cimiteriale, allorché si reputi necessario o, comunque, nel mese di settembre, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria redige un elenco delle concessioni temporanee scadute o in scadenza. Tale elenco viene esposto nel cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti e nei due mesi recessivi. Copia di esso è affissa all'Albo Pretorio e negli spazi riservati alla pubblicità degli atti del Comune.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 285/90, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Nel caso in cui gli interessati intendessero chiedere la concessione di cellette ossario in un cimitero che ne è sprovvisto, i lavori di estumulazione saranno eseguiti al momento della disponibilità di questa tipologia di sepolture. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere da estumulare non è in condizioni di completa mineralizzazione dovranno essere avviate le procedure stabilite nell'art. 3 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/98.
8. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza in relazione alle caratteristiche dei terreni in cui sono localizzate le strutture cimiteriali.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con disposizione del Responsabile del Servizio.

Art. 17

Inserimento resti

1. E' consentito l'inserimento di resti in posto già dato in concessione e previa autorizzazione del concessionario se in vita:
 - a) quando sussista rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fra la persona che occupa la sepoltura e la persona i cui resti si vogliono inserire nella stessa sepoltura;
 - b) quando fra la persona che occupa la sepoltura e le persone i cui resti si vogliono inserire nella stessa vi sia stato in vita, rapporto di convivenza o di coabitazione.
2. In ogni caso l'inserimento di cassette/ossario o urne non produrrà il rinnovo della concessione che continuerà a decorrere dalla data della sepoltura principale.

Art. 18

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti al precedente art. 4 comma 1.
2. Qualora venga richiesta dai familiari, la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 19

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietti ovvero all'interno di loculi a terra o a colombario già dati in concessione.

Art. 20

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto, previa pubblicazione all'albo pretorio di avviso per giorni 30, per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 21

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 22

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri.

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione possono essere raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna, di materiale resistente, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte e per la quale è prevista, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
2. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari in caso di indisponibilità dei cinerari.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono inserite nel cinerario comune.
4. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private ed in ogni caso vietata nei centri abitati. E' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
5. Nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa nei modi di legge, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto ai sensi della L.R. 29/2004.
6. l'Ufficiale di stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma precedente o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune e di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme dopo la scadenza del periodo di inumazione e tumulazione stabilito dal presente regolamento.
7. Per le ossa contenute in ossario comune è il responsabile dei servizi cimiteriali a disporre per la cremazione.
7. Salvo diversa disposizione di legge, la violazione delle disposizioni in materia di dispersione delle ceneri comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.L. 267/2000.

Art. 23

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario, anche diversificato per periodi, stabilito dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Art. 24

Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è consentito ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle e tricicli usati dai portatori di handicap.

Art. 25

Comportamento del pubblico nel cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
 - b) introdurre biciclette, motocicli, cani ed altri animali;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e qualunque altro oggetto;
 - d) buttare rifiuti o fiori appassiti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

- e) calpestare, danneggiare aiuole, mettersi seduti sui tumuli o sui monumenti;
- f) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- g) introdursi nel cimitero o soffermarsi all'ingresso per questuare.
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi ed oggetti).

Art. 26

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 27

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali e con il testo di eventuali epigrafi, autorizzati dal responsabile del servizio cimiteriale.
2. E' consentito il collocamento di fotografie, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo ed il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino cm. 50 di altezza o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
3. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nel seguente art. 54.

Art. 28

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1) verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 45 in quanto applicabili.

TITOLO III

Concessione

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 29

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 8, l'uso dei manufatti costruiti dal comune e l'uso di manufatti costruiti da privati come previsto al successivo art. 33.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano;
 - a) loculi a colombario individuale;
 - b) tombe a terra composte da due loculi sovrapposti, che vengono date in concessione nella loro interezza;
 - c) ossarietti;
 - d) nicchie per urne cinerarie.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione è rilasciata ai sensi del presente regolamento e normative, previa assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto che deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati;
 - la durata;
 - i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione ;
 - l'eventuale ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 30

Durata delle concessioni

1. Le concessioni dei manufatti costruiti dal comune, di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in trenta anni per i loculi a colombario areati e per le tombe a terra comprendenti un prefabbricato singolo dotato di sistema di areazione. La durata della nuova concessione è computata a partire dalla data di tumulazione del defunto;
 - b) in venticinque anni per gli ossarietti e le urne cinerarie.

Art. 31

Modalità di concessione

- 1) La concessione di loculi è ammessa solo in presenza di salma ed a quanto stabilito al successivo art. 33 per le cappelle private.
- 2) E' possibile ottenere la concessione per:
 - a) un loculo (solo in presenza del defunto)
 - b) un posto distinto (solo in presenza di un defunto)
 - c) ossarietto e/o urna cineraria (inserimento cassetine resti o ceneri)
3. Per le ceneri, in caso di disponibilità di urne cinerarie o ossarietti, non è possibile la concessione di un loculo o posto distinto.
4. La concessione di urne cinerarie o ossarietti è disposta in presenza delle ceneri o dei resti.
5. In deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la concessione di loculi in colombario può essere disposta in caso di costruzione in autofinanziamento, secondo modalità che saranno di volta in volta determinate dagli organi competenti.
6. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. La concessione può essere rilasciata solo a persone fisiche.

Art. 32

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II – CAPPELLE PRIVATE

Art. 33

Cappelle private – Durata e Modalità di concessione

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle private nel nuovo cimitero comunale di Nugola.
2. La concessione entra in vigore al momento dell'autorizzazione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali all'uso della struttura e fino alla durata di 50 anni dopo l'utilizzo dell'ultima sepoltura tra quelle consentite nella cappella.
3. L'eventuale estumulazione di salma da uno dei posti nella cappella non rileva ai fini della decorrenza di cui al comma precedente, considerandosi il posto stesso come già utilizzato.
4. Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Nel territorio comunale, ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di cappelle private.
6. Per ottenere la concessione di aree per la costruzione, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale, all'Ufficio competente, il quale autorizzerà la concessione,

previa acquisizione del parere dell'ufficio tecnico comunale in merito alla disponibilità delle aree nel cimitero per questa tipologia di sepolture previste nel P.R.C.

Art. 34

Cappelle private – Costruzione

1. Nella costruzione delle Cappelle private i concessionari devono rispettare le tipologie e le indicazioni tecniche, relative anche al numero dei posti previsti all'interno, che saranno fornite dall'Ufficio tecnico comunale o dai progettisti appositamente incaricati.
2. Sul progetto di costruzione dovrà essere rilasciato il permesso a costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore sanitario della A.S.L. di competenza.
3. La loro edificazione non conferisce al concessionario diritto di proprietà dell'area cimiteriale.
4. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al dirigente competente.
5. Le tumulazioni nelle Cappelle private possono essere effettuate soltanto dopo che il tecnico incaricato ha certificato la loro agibilità in base alle normative vigenti.

Art. 35

Cappelle private – Contratto di concessione aree e diritto d'uso.

1. Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato, al momento in cui sarà autorizzato l'uso della struttura, previo pagamento complessivo delle concessioni previste nella Cappella, in base alle corrispondenti tariffe vigenti oltre alle spese accessorie occorrenti.
2. Il pagamento della tariffa di concessione complessiva dovrà avvenire in un' unica soluzione.
3. L'uso delle Cappelle private è consentito alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste nell'atto di concessione.
4. I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:
 - a) gli ascendenti fino al 3° grado;
 - b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - c) i fratelli e le sorelle;
 - d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente.
5. Può essere altresì autorizzata, su richiesta scritta e motivata del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.
6. Il diritto di cui al primo comma, non può essere ceduto né parzialmente né totalmente o trasmesso a terzi, pena la decadenza della concessione come previsto all'art. 41 co. 1.

Art. 36

Cappelle private – Manutenzione

1. La manutenzione delle Cappelle private spetta al concessionario ed agli aventi diritto con le modalità stabilite dagli artt. 32 co. 1 e 44 co. 1.
2. Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste all'art. 41 co. 1
3. In caso di morte, emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella privata devono segnalare al comune, per scritto, il nominativo del responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, finché la concessione rimane in vita.

Art. 37

Cappelle private – Rinuncia –Decadenza-Revoca

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 35; l'area e le Cappelle passeranno in proprietà al comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto eventuale domanda.
2. Il rimborso della concessione per i loculi non occupati sarà quantificato con le modalità previste all'art. 38 co. 1.
3. L'importo per la riassegnazione della struttura delle Cappelle ad altri concessionari, verrà stabilito dal Dirigente competente e terrà conto, mediante apposita stima fatta dall'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile oltre al versamento degli importi per le concessioni come previsto all'art. 35.
4. Nella riassegnazione delle Cappelle saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico all'ufficio servizi cimiteriali.
5. Nei casi previsti all'art. 41 art. 1 commi b), c), d), e) ed f) potrà essere pronunciata la decadenza della concessione anche per le Cappelle Gentilizie con le modalità esecutive previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
6. Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure previste all'art. 40.

CAPO III – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 38

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $\frac{1}{2}$ della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione, x N al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazionato superiore a 6 mesi di residua durata.
(*).

(*). Nota: nel caso di concessione a tempo determinato di 25 anni di durata, N=25;

La quota è pertanto riferita a $\frac{1}{2} \times 25 = 1/50$ della tariffa in vigore.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Nel caso che la sepoltura venga occupata da una salma, anche trattandosi di sepoltura doppia, il trasferimento della salma comporta la decadenza della concessione senza diritto al rimborso.

Art. 39

Subentri a seguito di rinunce

1. Non è consentita la rinuncia alla concessione nominativa di sepoltura individuale a tempo determinato in favore di altri.
2. Il Comune riconosce la facoltà di rinunciare alla concessione nominativa di sepoltura a **tempo** determinato, allorchè ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
 - a) che si tratti di concessione di sepoltura a due posti in un unico spazio a terra con indicazione dei nominativi dei beneficiari;

- b) che la rinuncia in forma scritta, corredata di indicazione del nominativo del (subentrante, ovvero del) nuovo beneficiario della concessione, provenga da uno dei due concessionari e sia espressa in favore del coniuge o di un parente in linea retta entro il secondo grado dell'altro concessionario.
3. Per effetto del precedente comma 2, il posto distinto in terra oggetto della rinuncia, sarà concessionato in favore del coniuge o parente subentrato, senza spese per i beneficiari.

CAPO IV – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 40

Revoca

1. Agli effetti del presente regolamento, le concessioni in perpetuo eventualmente rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10 1975 n. 803 sono equiparate nella disciplina alle concessioni a tempo determinato di cui all'art. 92, 2° comma D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Salvo quanto previsto dalla richiamata norma di cui all'art. 92, 2° comma D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, per modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata d'ufficio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo la originaria concessione di cui all'art. 30 co. 2, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 41

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 31;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 32;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) nel caso di cui all'art. 38 comma 3.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di

irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti.

Art. 42

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o per il restauro delle stesse a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 43

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del presente Regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività di cui all'art. 90 e ss. Del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 40, comma 3 del presente regolamento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri

CAPO I – ESECUZIONE E VIGILANZA

Art. 44

Lavori cimiteriali

1. I lavori di tumulazione, ritumulazione, costruzione di monumenti e la manutenzione straordinaria di tombe e loculi sono svolti esclusivamente dal Comune o da Ditta concessionaria. Fanno eccezione le opere di manutenzione straordinaria relative alle cappelle gentilizie.
2. La ditta svolgerà le suddette operazioni verso il corrispettivo corrispondente alle tariffe determinate dal Comune e sotto il controllo dello stesso.

Art. 45

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia di cui agli artt. 90-93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti a norma di legge, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 46

Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 47

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso, utilizzando la divisa in dotazione.;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi e in qualsiasi momento.
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Quanto sopra previsto, ai commi 2 e 3 si applica anche al personale dell'eventuale concessionaria dei servizi cimiteriali.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
6. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

Disposizioni varie e finali

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 49

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine delle autorizzazioni al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 50

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da interdarsi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 51

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 50, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero di sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 49.

Art. 52

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base anche a norme consuetudinarie che abbiano trovato comunque applicazione in precedenza, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 32 (Manutenzioni) hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le norme locali sia pure consuetudinarie applicate in precedenza cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
6. Relativamente al numero massimo di concessioni, previste all'art. 31 comma 2, qualora siano presentate eccezionali motivate richieste per un ulteriore posto o loculo, sarà sentita in merito la giunta municipale.

Art. 54

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti (o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 55

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 53, per tutte le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano un periodo di scadenza superiore a 50 anni, detto limite si intende ridotto a 50 anni.

Art. 56

Sepolture private per famiglie nei cimiteri

1. Per le sepolture private per famiglie (Cappelle) già costruite nei cimiteri, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, secondo quanto previsto del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, la durata di anni 50 della concessione, come stabilito dall'art. 33 co 2 del presente regolamento, decorre dalla data dell'utilizzo dell'ultima sepoltura tra quelle consentite nella cappella.
2. Esaurite le sepolture a suo tempo determinate al momento del rilascio dell'autorizzazione, potrà essere concesso, a seguito di apposita richiesta ed a fronte del pagamento della relativa tariffa un ulteriore posto per familiare previo sopraluogo da parte dell'ufficio tecnico comunale, che verifichi la possibilità di realizzare una ulteriore sepoltura.
3. L'eventuale estumulazione di salma da uno dei posti della cappella stessa non rileva ai fini della decorrenza di cui al comma precedente, considerandosi il posto stesso come già utilizzato.

Art. 57

Tipologia dei posti in funzione della determinazione delle tariffe.

1. Sono oggetto di concessione nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni poste dal D.P.R. 285/90 e dal presente regolamento, le seguenti strutture:
 - posto distinto a uno spazio
 - loculo o colombario
 - loculo piccolo.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge e deve essere a disposizione dei cittadini in ogni cimitero.